



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente, Relatore
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente
Ref. Matteo LARICCIA	Componente

nell'adunanza del 28 giugno 2023;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di

inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di BARGA (LU)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta, con il supporto del settore competente, sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 e inviate all'Ente in data 19 giugno 2023 (prot. n. 4959), con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 22 giugno 2023;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopraindicati, non ha inviato alcuna deduzione o documentazione;

UDITO il relatore, Primo ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della predetta verifica, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, e integrati con i principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;

- che il quadro normativo sopra richiamato ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche sulla gestione;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento al singolo esercizio in cui esse sono state rilevate. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce di accertamento di irregolarità sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di Barga (LU), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 1.928.643,84 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 2.654.193,54 euro, di cui al fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.564.480,02 euro, al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 5.012,17 euro, al fondo contenzioso per 30.000,00 euro, al fondo perdite società partecipate per 1.000,00 euro, al fondo diritti di rogito segretario comunale per 16.849,63 euro ed al fondo rinnovi contrattuali per 36.851,72 euro), delle quote vincolate (per 707.168,50 euro) e della parte destinata ad investimenti (per 96.719,65 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.529.437,85 euro.

Le quote complessivamente accantonate e vincolate, come appena indicate, risultano da una rettifica in diminuzione apportata, rispetto ai dati originariamente accertati, con la delibera consiliare n. 29 del 29 aprile 2019 di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018. In tale sede, infatti, l'ente ha rideterminato i vincoli da trasferimenti del risultato 2017 precedentemente apposti (passati da 244.471,42 euro a 209.157,33 euro, con una diminuzione di 35.314,09 euro) e la parte destinata (passata da 112.916,60 euro a 96.719,65 euro, con una diminuzione di 16.196,95 euro) migliorando di 51.511,04 euro il disavanzo effettivo di amministrazione originariamente accertato (passato da 1.580.948,89 euro a 1.529.437,85 euro).

L'esame delle risultanze dell'esercizio 2017 è stato effettuato tenendo conto dei dati esposti nel rendiconto definitivamente approvato dall'ente con la delibera n. 29/2019 sopraccitata, e della ricostruzione che, di detto risultato, è stata fornita dall'ente nel corso degli approfondimenti istruttori.

Preme tuttavia rilevare che, in sede istruttoria, a supporto della riduzione dei vincoli operata nel risultato di amministrazione 2017 riapprovato, l'ente ha indicato che la stessa è avvenuta *"a seguito della ricostruzione dei vincoli attuata in sede di analisi del rendiconto 2016 e 2017"* e che *"sono stati rideterminati i vincoli per trasferimenti e per investimenti, in quanto erano stati erroneamente sovrastimati in sede di rendiconto, pertanto sono stati correttamente determinati secondo la somma algebrica tra vecchi vincoli, derivanti dal prospetto dell'avanzo 2016 meno gli utilizzi mediante l'applicazione dell'avanzo e dalla somma dei nuovi vincoli generati dalla competenza e dai residui"*.

Tali attestazioni si riferiscono alle operazioni effettuate dall'ente nell'ambito dei provvedimenti adottati (con delibera consiliare n. 14 del 21 aprile 2019) al fine di adeguarsi agli esiti del controllo della Sezione sui rendiconti 2015 e 2016 (delibera n. 76/2019/PRSP del 6 marzo 2019) e, in particolare, al fine di

considerare gli effetti che, a seguito della ridefinizione del risultato di amministrazione 2016, si sono prodotti sul risultato di amministrazione 2017. Nel riapprovare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, con la delibera consiliare n. 14/2019 sopraccitata, infatti, lasciando invariato il disavanzo complessivamente accertato (pari a 1.670.980,34 euro), l'ente ha ridefinito le componenti interne di tale risultato rettificando alcuni vincoli che, nell'originaria approvazione, erano stati sovrastimati o non correttamente allocati. È stata infatti ridotta la parte vincolata da trasferimenti (di 6.729,79 euro) e, corrispondentemente, come richiesto dalla Sezione, sono stati incrementati i vincoli da mutui (di 2.534,12 euro) e la parte destinata agli investimenti (per 4.195,67 euro). La Sezione, nell'ambito della valutazione dei provvedimenti assunti dall'ente per la rimozione delle irregolarità rilevate sui rendiconti 2015 e 2016 (delibera n. 173/2019/PRSP del 6 maggio 2019) ha ritenuto idonea la ridefinizione del risultato 2016 nei sopradetti termini. Oltre a questo, con la delibera n. 29 del 29 aprile 2019, nell'ambito dell'approvazione del rendiconto 2018, l'ente ha rettificato le risultanze del rendiconto 2017 già accertate (con delibera consiliare n. 20 dell'8 maggio 2018), pervenendo alla definizione del risultato di amministrazione che, come sopra detto, costituisce l'oggetto del presente esame.

I dati complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria, tuttavia, hanno consentito al Magistrato Istruttore di verificare solo in parte la correlazione tra le rettifiche apportate alle componenti del risultato di amministrazione 2017 con la sopraccitata delibera n. 29/2019 rispetto alla ridefinizione del risultato 2016 effettuata con la delibera n. 14/2019. In particolare, tale correlazione è stata ravvisata nella riduzione operata su una quota dei vincoli da trasferimenti (per 6.729,79 euro) e sulla parte destinata ad investimenti, mentre non è stata rinvenuta in relazione all'ulteriore riduzione operata, rispetto ai dati originariamente approvati, sui vincoli da trasferimenti (per 28.584,30 euro).

L'esame condotto sulle risultanze del rendiconto 2017, come definitivamente approvato dall'ente, ha innanzitutto evidenziato che le risorse vincolate per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui e le risorse destinate agli investimenti accertate con il rendiconto dell'esercizio 2016, non utilizzate nel corso della gestione 2017, non sono state correttamente riportate nelle corrispondenti poste del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 e, pertanto, devono essere ivi adeguatamente riallocate per un importo pari, rispettivamente, a 60,00 euro e a 0,03 euro.

Conseguentemente, la quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui viene rideterminata in 461.338,78 euro, anziché in 461.278,78 euro come accertato dall'ente, e la parte destinata ad investimenti in 96.719,68 euro, anziché in 96.719,65 euro.

In sede istruttoria è stato altresì rilevato che l'ente non ha rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada previsto dall'art. 208 del d.lgs. 285/1992, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi.

Nella ricostruzione del Magistrato Istruttore, il vincolo per i proventi C.d.S., infatti, tenuto conto dei dati forniti dall'ente, avrebbe dovuto essere garantito per un importo minimo di 54.090,68 euro, pari al 50% della differenza tra gli accertamenti della gestione (135.000,00 euro, interamente ascritti dall'ente a sanzioni elevate ai sensi dell'art. 208) ed il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli stessi costituito in sede di rendiconto (26.818,64 euro). L'ente ha invece destinato alle sopraindicate finalità di legge l'importo di 54.058,77 euro, inferiore di 31,91 euro rispetto al vincolo da garantire.

Pertanto, la quota vincolata da vincoli derivanti da legge e principi contabili viene ridefinita in 36.764,30 euro, anziché in 36.732,39 euro come accertato dall'ente.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione delle quote vincolate e della parte destinata agli investimenti, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 1.529.529,79 euro, anziché pari a 1.529.437,85 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di 91,94 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 (delibera n. 76/2019/PRSP) aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2016 positivo e pari a 1.130.148,17 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.670.980,34 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 145.959,52 era stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.525.020,82 euro quale "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento è stato previsto nel piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, articolato in 30 annualità ed una rata costante di 59.729,83 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2017 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento), va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario rilevato al 31 dicembre 2016 (1.525.020,82 euro) deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2017, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (59.729,83 euro). Nel presente caso, tuttavia, gli atti del rendiconto e gli ulteriori elementi emersi dalle operazioni di riaccertamento straordinario hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva tenere conto anche dell'avanzo tecnico realizzato nel 2017 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato (177.273,78 euro).

Infatti, considerato che il principio contabile, al punto 9.3, impone la destinazione del surplus tra i residui attivi e i residui passivi reimputati al finanziamento del disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento, si deve ritenere che detto disavanzo, al termine dell'esercizio, debba risultare ridotto della rata di extradeficit da coprire nell'annualità in chiusura o, quando maggiore, dalla quota di avanzo tecnico realizzata nell'esercizio, onde evitare che questo, contrariamente a quanto disposto dal principio contabile, vada di fatto a finanziare nuove spese, e non a ridurre la condizione di disavanzo.

Nel caso di specie, dunque, la quantificazione della componente derivante del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito del disavanzo complessivo accertato al termine dell'esercizio 2017 è stata calcolata considerando il differenziale tra l'extradeficit al 31 dicembre 2016 (pari a 1.525.020,82 euro) e l'avanzo tecnico di parte corrente realizzato sull'esercizio 2017 dalla reimputazione dei residui, pari a 177.273,78 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale nonché dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio 2017, il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio medesimo si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 181.782,75 euro, e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 1.347.747,04 euro.

La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, ancorché di importo ridotto, costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile, nel caso di specie negativa, viene di fatto alimentata da risorse vincolate, anche per legge, al finanziamento di specifici interventi, o destinate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

La presenza, poi, di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché in parte conseguente all'applicazione dei principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, deve essere rilevata poiché espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

L'accertamento di squilibri economico-finanziari o della mancata copertura di spese comporta l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria. Nel caso in esame, tuttavia, considerato che il controllo, svolto contestualmente sulle annualità 2017, 2018 e 2019 ha permesso di verificare, alla fine del triennio preso in esame, il completo riassorbimento del disavanzo di

natura gestionale emerso al termine dell'esercizio 2017 (e nell'esercizio successivo, cfr sez. II della presente delibera), all'ente viene richiesto soltanto di proseguire ad assicurare l'effettiva copertura del disavanzo da extradeficit come quantificato al termine dell'esercizio 2019 (cfr. sez. III della presente delibera), nei termini definiti nella delibera a suo tempo approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

CASSA VINCOLATA

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2017, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; ciò riguarda, in particolare, le entrate derivanti dai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

In merito alla gestione dei fondi vincolati, occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unità del bilancio) e quelle che, viceversa, vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa, creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione, oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore, è al tempo stesso un principio di sana gestione, che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare, infatti, un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, impedendo, al tempo stesso, che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unità del bilancio, tali entrate sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo, deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare.

Il legislatore, dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, ha introdotto per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unità del

bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma, appunto, specifici interventi, in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

I principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) hanno sostanzialmente confermato le regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *“gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”*.

Al riguardo, la riforma dei sistemi di contabilità ha riformulato l’art. 180 del Tuel, prevedendo, al comma 3, lettera d), che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”*. Inoltre, l’art. 195 del Tuel relativo all’utilizzo di *“entrate vincolate”*, prevede che gli enti possano *“disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”*.

Allo stesso tempo, le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti, lo stesso punto 10.1 ha introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del Tuel.

Nel caso in esame, come detto, risultano non vincolati nella cassa dell’ente i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada, in base all’assunto che gli stessi possano essere qualificati come *“entrate a destinazione generica”*.

In ordine alla possibilità di qualificare una risorsa come vincolata, occorre valutare due requisiti: il primo, riferito al soggetto che ne dispone il vincolo; il secondo, relativo alla destinazione della risorsa a *“specifici interventi di spesa”*. Ciò detto, i proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada rispondono ad entrambi i requisiti, essendo entrate che la l. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi, che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208, o dal comma 12-ter dell’art. 142.

Oltre a quanto già sopra argomentato, vale la pena ricordare che gli stessi principi contabili, nell’Appendice tecnica del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d. lgs. 118/2011), all’Esempio n. 4, riferito all’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, precisano espressamente che, per tali proventi *“il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme*

previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale" (rilievo aggiunto).

Per quanto complessivamente emerso e per le ragioni appena espresse, non si ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa (riferita ad altre entrate aventi vincolo di legge, trasferimenti in conto capitale e mutui), poiché la stessa non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2017 ai sensi dell'art. 195 Tuel. Le difficoltà di quantificazione sopra indicate non consentono neanche la valutazione del rispetto dell'art. 222 Tuel.

L'irregolarità sopra rilevata comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 226 Tuel.

La Sezione, constatata la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto.

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Per terminare la disamina della gestione di cassa va evidenziato che, nel triennio 2015/2017, il rendiconto di gestione ha accertato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio, e di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente non ricostituiti alla fine delle diverse annualità.

Tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i costi legati all'esposizione bancaria e i connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Nel caso di specie, peraltro, l'irregolarità sopra rilevata si è associata ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

L'accertamento della sopra menzionata irregolarità comporta la necessità di adottare i provvedimenti idonei a ripristinare la corretta gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà individuare le cause sottese alle rilevate difficoltà di cassa e provvedere, con azioni mirate, al ripristino di uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 2.107.772,60 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 3.247.442,40 euro, di cui al fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.189.685,31 euro, al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 6.406,60 euro, al fondo contenzioso per 40.000,00 euro, al fondo perdite società partecipate per 1.000,00 euro ed al fondo rinnovi contrattuali per 10.350,49 euro), delle quote vincolate (per 128.352,77 euro) e della parte destinata ad investimenti (per 36.719,65 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 1.304.742,22 euro.

L'istruttoria, tuttavia, ha evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017, che ha condotto alla definizione di un risultato formale pari a 1.928.643,84 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro, con un peggioramento di 91,94 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2018.

La diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili, emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2017 (sezione I) e risultata ivi incrementata di 31,91 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2018 in 10.851,69 euro, anziché in 10.819,78 euro, come accertato dall'ente.

Analogamente, la diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2017 (sezione I), e risultata ivi incrementata di 60,00 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta il corrispondente incremento della quota del risultato di amministrazione 2018.

Oltre a questo, la specifica istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha evidenziato che l'ente non ha provveduto a vincolare l'avanzo generato dai maggiori accertamenti in conto residui assunti al termine dell'esercizio nel titolo V dell'entrata per complessivi 6.022,15 euro, dei quali 5.971,62 euro erogati dalla Cassa depositi e prestiti, e 50,53 euro relativi ad altra posizione debitoria.

In relazione alle posizioni di mutuo presso la Cassa DD.PP., l'istruttoria ha evidenziato che l'accertamento delle relative entrate quali maggiori residui attivi dell'esercizio 2018 si è reso necessario in quanto, per 2.788,07 euro, l'ente aveva utilizzato, nell'esercizio 2016, lo specifico accertamento esistente (n. 23-

1998, cap. 94000) per l'incasso di quote riferite ad altro mutuo mentre, per 3.183,55 euro, l'accertamento correlato (n. 945-2002, cap. 94505) era stato erroneamente eliminato per insussistenza nell'esercizio 2004.

Sempre in sede istruttoria, l'ente ha ricondotto il mancato vincolo dei maggiori accertamenti assunti nell'esercizio in esame alla circostanza secondo cui detti importi *"non risultano più utilizzabili per le opere per le quali erano stati concessi in quanto le spese sono state interamente sostenute"*.

In merito a quanto emerso occorre evidenziare, in primo luogo, la non corretta rilevazione contabile delle entrate da mutui, avendo l'ente provveduto all'iscrizione di riscossioni di prestiti a valere su accertamenti assunti per posizioni di mutuo differenti (per l'importo di 2.788,07 euro), e avendo cancellato residui attivi afferenti a mutui non interamente erogati (per l'importo di 3.183,55 euro). Elementi, questi, che depongono per una scarsa attendibilità delle rilevazioni contabili degli accertamenti e delle relative riscossioni, in corso di esercizio e nella fase di riaccertamento dei residui. Le fattispecie emerse nell'istruttoria evidenziano, poi, alcuni aspetti problematici nella gestione delle spese, poiché la cancellazione del residuo attivo correlato alla quota di mutuo di 3.183,55 euro, riscosso nel corso dell'esercizio 2018, ha lasciato senza copertura finanziaria la spesa originariamente finanziata con il mutuo contratto e non interamente riscosso.

Per quanto attiene, poi, alle ragioni del mancato vincolo, occorre evidenziare che l'entrata derivante dall'accensione di mutui e prestiti, anche in costanza della conclusione dei lavori per i quali la risorsa era stata concessa ed erogata dall'istituto mutuante, conserva sempre la sua natura di entrata da indebitamento, e in quanto tale, ove non interamente impiegata, deve essere inserita tra le quote vincolate da "mutui e prestiti" del risultato di amministrazione. Proceduralmente, poi, a fronte di tali avanzi, l'ente avrebbe dovuto procedere ad una riduzione del mutuo, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, ovvero, ove già interamente rimborsato, o se comunque ritenuto preferibile, provvedere alla sua devoluzione, individuando gli interventi da sostenere con le risorse derivanti da mutuo avanzate e successivamente rimosse.

Per quanto sopra esposto, i maggiori accertamenti in conto residui assunti nell'esercizio in esame, relativi ad entrate derivanti da mutui e prestiti ed ammontanti a 6.022,15 euro, devono essere riallocati nella corrispondente quota vincolata del risultato di amministrazione del risultato 2018 che, tenuto conto anche della quota proveniente dall'esercizio 2017, viene ridefinita in 57.984,09 euro, anziché in 51.901,94 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 6.082,15 euro.

La specifica istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha altresì evidenziato che, a seguito dell'eliminazione di residui passivi della parte destinata ad investimenti, non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo, l'ente non ha provveduto a vincolare o destinare la corrispondente quota di avanzo realizzato, pari a 533,80 euro. Tenuto altresì conto della ridefinizione della parte destinata agli investimenti del rendiconto 2017 (sezione I), risultata ivi incrementata di 0,03 euro rispetto al valore accertato dall'ente, la parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione 2018 viene rideterminata in 37.253,48 euro, anziché in 36.719,65 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 533,83 euro.

Con l'istruttoria specifica sul rendiconto 2018, inoltre, è stata riscontrata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificate dall'ente in 3.189.685,31 euro mediante il metodo ordinariamente previsto dal principio contabile, utilizzando il criterio della media semplice dei rapporti annui ed il livello di dettaglio pari al capitolo dell'entrata. Nella determinazione di tale accantonamento, tuttavia, in relazione alla voce di entrata "*IMU recupero evasione*", l'ente ha applicato, ai residui attivi finali mantenuti al termine dell'esercizio, una percentuale di svalutazione (pari al 94,71 per cento) risultata errata, in quanto ottenuta dividendo per quattro, anziché per cinque, la somma dei rapporti annui del quinquennio di riferimento (2014-2018).

Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria, utilizzando il corretto complementare a 100 della voce di entrata sopra indicata (pari al 95,77 per cento) conduce ad una quantificazione pari a 3.206.131,92 euro dell'importo minimo congruo da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità del rendiconto 2018, con un incremento di 16.446,61 euro rispetto all'importo accertato dall'ente.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione delle quote vincolate, della parte destinata agli investimenti e dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 1.327.836,72 euro, anziché pari a 1.304.742,22 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di 23.094,50 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2017 positivo e pari a 1.928.643,84 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 181.690,81 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.347.747,04 euro come "*maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento*", il cui finanziamento è stato previsto nell'ambito del piano di rientro articolato in 30 annualità e una rata costante di 59.729,83 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2018 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento), va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario rilevato al 31 dicembre 2017 (1.347.747,04 euro) deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2018, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (59.729,83 euro). Nel presente caso, tuttavia, gli atti del rendiconto e gli ulteriori elementi emersi dalle operazioni di riaccertamento straordinario hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva tenere conto anche dell'avanzo tecnico di 184.142,88 euro realizzato nel 2018 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato.

Pertanto, come evidenziato in relazione all'analogica circostanza verificatasi nel corso dell'esercizio 2017 (sezione I), anche per l'esercizio 2018 la quantificazione della componente derivante del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito del disavanzo complessivo accertato è stata calcolata quale differenza tra l'extradeficit al 31 dicembre 2017 (1.347.747,04 euro) e l'avanzo tecnico di parte corrente realizzato sull'esercizio 2018 (184.142,88 euro).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale nonché dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio 2018, il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio medesimo (pari a 1.327.836,72 euro) si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 164.232,56 euro, e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 1.163.604,16 euro.

Come già evidenziato nella sezione I della presente deliberazione, la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (negativa) risulta alimentata da risorse vincolate, anche per legge, al finanziamento di specifici interventi o destinate al finanziamento generico di investimenti che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura, nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

La presenza, poi, di un risultato negativo di amministrazione, accertato nei termini sopra indicati, ancorché in parte conseguente all'applicazione dei principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, deve essere rilevata poiché espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.

La Sezione, constatata la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo e degli equilibri interni di bilancio, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà condurre alla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio considerato, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto, e dovrà anche provvedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi debbano prodursi, anche in relazione al mancato finanziamento del disavanzo effettivo e all'eventuale copertura di spese dell'esercizio con quote di avanzo non correttamente determinate.

L'accertamento di squilibri economico-finanziari o della mancata copertura di spese comporta l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio e la corretta gestione finanziaria. Nel caso in esame, tuttavia, considerato che il controllo svolto contestualmente sulle annualità 2017, 2018 e 2019 ha permesso a fine periodo di verificare, come già evidenziato nella sezione I, il completo riassorbimento del disavanzo di natura gestionale emerso al termine dell'esercizio 2018, all'ente è richiesto soltanto di proseguire ad assicurare l'effettiva copertura del disavanzo da extradeficit come quantificato al termine dell'esercizio 2019 (cfr. sez. III della presente delibera), nei termini definiti nella delibera approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

CASSA VINCOLATA

Dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2018, è emerso, come già rilevato sull'esercizio 2017, che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; ciò riguarda, in particolare, le entrate derivanti dai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

Si rinvia a quanto evidenziato per il rendiconto 2017 (sez. I) per gli aspetti interpretativi e per le implicazioni conseguenti al mancato rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata, nonché per la necessaria adozione di interventi correttivi idonei a garantire una puntuale ed affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto.

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Per terminare la disamina della gestione di cassa va evidenziato che, anche nel triennio 2016/2018, il rendiconto di gestione ha accertato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio, e di

fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente non ricostituiti alla fine delle diverse annualità.

Tali circostanze confermano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i costi legati all'esposizione bancaria e i connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Nel caso di specie, peraltro, l'irregolarità sopra rilevata si è associata ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

L'accertamento della sopra menzionata irregolarità comporta la necessità di adottare i provvedimenti idonei a ripristinare la corretta gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà individuare le cause sottese alle rilevate difficoltà di cassa e provvedere, con azioni mirate, al ripristino di uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 3.280.103,80 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 3.686.101,68 euro, di cui al fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.586.022,93 euro, al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 1.665,04 euro, al fondo contenzioso per 80.021,02 euro, al fondo perdite società partecipate per 1.000,00 euro ed al fondo rinnovi contrattuali per 17.392,69 euro), delle quote vincolate (per 131.684,89 euro) e della parte destinata ad investimenti (per 76.662,53 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 614.345,30 euro.

L'istruttoria condotta nell'ambito del presente ciclo di monitoraggio ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione dei risultati degli esercizi 2017 e 2018, che ha condotto alla quantificazione di un risultato pari rispettivamente a 1.928.643,84 euro e a 2.107.772,60 euro, nonché alla determinazione di una quota disponibile negativa pari a 1.529.529,79 euro per il 2017, e a 1.327.836,72 euro per il 2018, con un peggioramento, rispetto a quanto originariamente definito dall'ente, di 91,94 euro per il 2017, e di 23.094,50 euro per il 2018, di cui si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2019.

In particolare, la diversa quantificazione della quota vincolata da legge e principi contabili emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018 (sezione II),

e risultata ivi incrementata di 31,91 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta l'incremento, per pari importo, della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2019.

Oltre a questo, la specifica istruttoria effettuata sul rendiconto 2019 ha evidenziato che le risorse vincolate per vincoli derivanti da legge e principi contabili accertate con il rendiconto dell'esercizio 2018, non utilizzate nel corso della gestione 2019, non sono state correttamente riportate nella corrispondente parte vincolata al termine dell'esercizio 2019, per un importo pari a 0,69 euro.

Sempre in relazione alla quota vincolata per vincoli derivanti da legge e principi contabili del risultato di amministrazione, l'esame istruttorio ha evidenziato che una quota di risorse affluite alla gestione di competenza e destinate alla realizzazione di specifici interventi, per complessivi 138.645,84 euro, è stata impiegata in modo improprio e, al termine dell'esercizio, non è stata adeguatamente ricollocata tra le componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Ci si riferisce, in particolare:

1. per 1.396,60 euro, all'impiego di entrate da sanzioni edilizie per il finanziamento di spese correnti, in violazione del vigente disposto normativo, per il quale l'ente non ha provveduto ad apporre il corrispondente vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione;
2. per 137.249,24 euro, all'impiego dei cosiddetti fondi B.I.M. di cui alla l. n. 959/1953, recante "*Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*", che l'ente ha utilizzato per la copertura del disavanzo ordinario applicato al bilancio di previsione 2019.

In relazione alle entrate da sanzioni edilizie, si evidenzia che il loro impiego nel bilancio corrente, analogamente a quanto previsto per le entrate da permessi a costruire, era ammesso, per l'esercizio 2019, esclusivamente per il finanziamento di spese per la manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'ente ha invece attestato, in sede istruttoria, di aver utilizzato senza vincolo di destinazione la quota di 1.396,60 euro di entrate da sanzioni edilizie accertate nell'esercizio 2019. Dette entrate, infatti, di norma contabilizzate dall'ente al titolo IV dell'entrata unitamente ai permessi a costruire e con la destinazione alle medesime finalità di legge previste per tali proventi, sono state erroneamente introitate al titolo III, nell'ambito delle sanzioni amministrative, ed utilizzate senza specifico vincolo di destinazione.

L'ente dovrà pertanto provvedere alla rideterminazione dei vincoli del risultato di amministrazione in misura pari a 1.396,60 euro.

In relazione ai fondi B.I.M, in sede istruttoria l'ente li ha qualificati come risorse aventi *"natura eccezionale e non ricorrente"* inerenti quote relative ad anni precedenti distribuite dall'Unione dei comuni nel 2019, il cui utilizzo per il finanziamento del disavanzo *"permetteva con il mantenimento degli equilibri di bilancio di garantire il fine primario dell'ente locale di soddisfare i bisogni dei cittadini; la copertura del disavanzo rientrava in un concetto ampio di sviluppo economico sociale, in quanto fine e scopo dell'ente locale è essenzialmente lo sviluppo economico e sociale della comunità reso impossibile nel caso di mancato riequilibrio finanziario dell'ente locale"*.

La destinazione disposta dall'ente non appare in linea con le disposizioni normative.

I fondi B.I.M. sono disciplinati dalla l. n. 959/1953, intitolata *"Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici"*.

La legge in questione prevede che i comuni facenti parte dei *"bacini imbriferi montani"* (il perimetro dei quali è stabilito, con decreto, dal Ministro per i lavori pubblici) siano beneficiari di un sovracanone, dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione. Successivamente, l'art. 1, comma 137 della l. n. 228/2012 ha esteso i sovracannoni BIM, con decorrenza 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 KW di potenza nominale media.

La finalità della legge, per come risulta dai lavori preparatori e dal tenore letterale delle disposizioni, è quella di consentire alle popolazioni dei comuni montani di partecipare agli utili prodotti da una delle poche ricchezze che caratterizzano il territorio montano, e cioè le risorse idriche.

Già l'art. 52 del r.d. n. 1775 del 1933 prevedeva un compenso a favore dei comuni rivieraschi, ma in natura, e cioè in termini di energia loro riservata. Tale forma di ristoro, tuttavia, ha trovato scarsa applicazione, in ragione delle condizioni da soddisfare da parte dei comuni che ne volevano beneficiare.

La legge del 1953, quindi, è intervenuta per monetizzare la partecipazione dei comuni rivieraschi alla generazione di valore derivante dallo sfruttamento dell'acqua per la produzione di energia elettrica, sostituendo il beneficio di cui all'art. 52 citato con una somma di denaro, così da renderne più agevole la percezione (si veda il comma 8 dell'art. 1).

Per quanto riguarda la gestione dei fondi, la legge prevede che i comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano siano costituiti in consorzio obbligatorio, qualora ne facciano domanda non meno dei tre quinti di essi. Nel caso del Comune di Barga, i sovracannoni B.I.M. sono attualmente gestiti per il

tramite dell'Unione Comuni Garfagnana, che è subentrata alla ex Comunità della Garfagnana, che a sua volta aveva sostituito il soppresso Consorzio B.I.M. del fiume Serchio. L'Unione si occupa quindi della programmazione e della ripartizione dei fondi tra i comuni ricadenti nel suo territorio.

Sulla natura giuridica del provento in questione si sono pronunciate sia la Corte costituzionale, sia la Corte di cassazione.

Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una particolare prestazione pecuniaria imposta ai concessionari dei bacini montani per concorrere ai bisogni delle popolazioni di quei territori dalle cui risorse i concessionari traggono beneficio (Corte cost., sentenza n. 38/1965).

La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato la natura giuridica del sovracanone, stabilendo che si tratta di *"una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria"* (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 34475/2019; in senso conforme, sentenza n. 16157/2018).

Ai fini della presente analisi, è rilevante notare che il provento in questione costituisce un'entrata a specifica destinazione, in quanto, come espressamente disposto dal comma 14 dell'art. 1 della legge *"Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato"*.

Sulla natura vincolata dell'entrata da sovracanonimi BIM si è espressa, incidentalmente, anche la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 42/2016/SRCPIE/PAR. Secondo la citata delibera, che si pronuncia sulla possibilità di destinare i proventi in questione anche al finanziamento di spese correnti, la prima previsione del comma 14, e cioè quella che fa riferimento all'impiego esclusivo a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, *"è specifica nella finalità a cui è deputata, ma generica nella modalità di raggiungimento delle finalità medesime, per cui si rende evidente come il Legislatore abbia rimesso all'autonoma determinazione degli enti beneficiari l'utilizzo del fondo stesso, con l'unico vincolo di destinazione al progresso economico e sociale delle popolazioni - testualmente previsto - che non puntualizza affatto se la spesa debba essere in parte corrente o in parte capitale"*(rilievo aggiunto).

In conseguenza del quadro giuridico appena rappresentato, è evidente come i sovracanonimi BIM non possano essere destinati al finanziamento della generalità delle spese, ma debbano rispettare lo specifico vincolo di destinazione impresso dal legislatore e, in caso di mancato utilizzo nell'esercizio di accertamento, debbano essere vincolati nel risultato di amministrazioni, nell'ambito della parte vincolata per legge.

Come detto, il Comune di Barga ha utilizzato le risorse in questione per il finanziamento del disavanzo, asserendo, come sopra riportato, che la copertura del disavanzo rientra pur sempre in un concetto ampio di sviluppo economico e sociale, in quanto tale sviluppo sarebbe impossibile in assenza di un riequilibrio finanziario dell'ente.

Tale argomentazione non è però condivisibile.

Il riequilibrio finanziario dell'ente, infatti, costituisce un obbligo di legge, ed è finalizzato a ripristinare una situazione che, per vari motivi, si è deteriorata. La presenza del disavanzo, in ultima analisi, deriva dalla sussistenza di spese non ancora coperte, che devono trovare, nel corso del tempo, adeguato finanziamento. La copertura del disavanzo, quindi, costituisce rimedio ad una gestione non corretta delle risorse finanziarie, e non può in nessun caso rientrare nel concetto di sviluppo economico e sociale.

Tale nozione, infatti, per quanto ampia e generale, non è però estensibile a qualsiasi latitudine, e va comunque declinata in termini concreti, come servizi resi ai cittadini o a beneficio del territorio, o comunque avendo riguardo ad elementi come, a titolo esemplificativo, ambiente, infrastrutture, lavoro, sicurezza, salute, benessere, crescita. La copertura del disavanzo, e più in generale l'equilibrio finanziario, costituiscono il presupposto per l'attuazione di adeguate politiche di sviluppo, e non il contenuto di tali politiche.

Fra l'altro, far rientrare il finanziamento del disavanzo nel progresso economico e sociale porrebbe nel nulla il vincolo legislativo, in quanto non consentirebbe alcuna valutazione sull'effettivo utilizzo delle risorse, che andrebbero a finanziare le spese più disparate e, in definitiva, non identificabili.

Né, a tal riguardo, è rilevante il fatto che le risorse di cui trattasi siano relative ad anni precedenti, distribuite dall'Unione a seguito di una transazione col concessionario. Tale circostanza, infatti, non fa venir meno la natura dell'entrata, e quindi la necessità di vincolarla in conformità al disposto normativo.

Conclusivamente, l'impiego di tali risorse è soggetto al rispetto delle finalità previste dalla normativa vigente, che l'ente dovrà assicurare pedissequamente, verificando, di volta in volta, la destinazione a favore del progresso economico e sociale (o, in alternativa, alle opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato).

Per quanto complessivamente rappresentato, la quota vincolata per legge e principi contabili deve essere ridefinita in 151.788,74 euro, anziché 13.110,30 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 138.678,44 euro.

La diversa quantificazione della quota vincolata per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018 (sezione II), ove la stessa è risultata incrementata di 6.082,15 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2019 in 59.025,69 euro, anziché pari a 52.943,54 euro come accertato dall'ente.

Analogamente, la diversa quantificazione della parte destinata agli investimenti emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2018 (sezione II), risultata ivi incrementata di 533,83 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta il corrispondente incremento della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2019.

Oltre a questo, in sede istruttoria è stato rilevato che una quota pari a 13.097,88 euro di risorse della gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate e/o destinate dell'avanzo di amministrazione.

In particolare, nel prospetto dimostrativo delle risorse che hanno generato l'avanzo della gestione di competenza (prospetto B/2019) inviato nel corso degli approfondimenti istruttori, la suddetta quota di avanzo di parte capitale è stata qualificata dall'ente come derivante *"da risorse non vincolate/destinate"*. Detta attestazione, tuttavia, non è stata supportata dall'adeguata e necessaria dimostrazione circa la natura non vincolata delle risorse in questione che, aventi un'origine di parte capitale, devono essere ricostituite nella parte destinata al termine dell'esercizio che, pertanto, viene ridefinita in 90.294,24 euro, anziché in 76.662,53 euro come accertato dall'ente, con una differenza di 13.631,71 euro.

Preme aggiuntivamente evidenziare che in sede istruttoria l'ente ha attestato che la quota vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti accertata nel risultato di amministrazione 2019 non risulterebbe correttamente definita, in quanto l'importo di 14.889,22 euro, relativo ad un contributo in conto capitale concesso dalla Regione Toscana nell'esercizio 2017, non utilizzato nel corso della gestione e confluito nei vincoli definiti in sede di rendiconto, avrebbe dovuto essere *"svincolato"* nel rendiconto 2019 a seguito della cancellazione definitiva della relativa entrata, effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

L'ente ha pertanto segnalato, a posteriori, che la definizione dei vincoli da trasferimenti poteva avvenire in misura minore rispetto a quanto effettivamente accertato con il rendiconto di gestione. Tale modifica, tuttavia, essendo relativa a dati esposti nel rendiconto approvato, può essere effettuata esclusivamente dall'organo competente all'approvazione del rendiconto medesimo.

In considerazione di quanto sopra esposto, la quota vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti viene confermata nei termini accertati nel rendiconto di gestione, e pari a 65.631,05 euro.

Con l'istruttoria specifica sul rendiconto 2019, inoltre, analogamente a quanto rilevato in relazione al rendiconto 2018 (sezione II) è stata riscontrata la non corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato dall'ente in 3.586.022,93 euro, sempre mediante il metodo ordinario previsto dal principio contabile, utilizzando il criterio della media semplice dei rapporti annui ed il livello di dettaglio pari al capitolo dell'entrata. Anche nell'esercizio in esame, tuttavia, l'ente ha applicato un'errata percentuale di svalutazione alla voce di entrata "IMU recupero evasione", pari al 94,70 per cento ed ottenuta dividendo per quattro, anziché per cinque, la somma dei rapporti annui del quinquennio di riferimento (2015-2019).

Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria, utilizzando il corretto complementare a 100 della voce di entrata sopra indicata (pari al 95,76 per cento) conduce ad una quantificazione pari a 3.604.911,14 euro dell'importo minimo congruo da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità del rendiconto 2019, con un incremento di 18.888,21 euro rispetto all'importo accertato dall'ente.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione della quota vincolata, della parte destinata ad investimenti e dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 791.625,81 euro, anziché pari a 614.345,30 euro come accertato dall'ente, con un peggioramento di 177.280,51 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 ha condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2018 positivo e pari a 2.107.772,60 euro, e di una quota disponibile negativa pari a 1.327.836,72 euro. Del disavanzo complessivamente accertato, la quota di 164.232,56 euro è stata qualificata come disavanzo ordinario, e la quota di 1.163.604,16 euro come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", il cui finanziamento è stato previsto nell'ambito del piano di rientro articolato in 30 annualità con una rata costante di 59.729,83 euro a suo tempo approvato ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

Come evidenziato in relazione all'analoga circostanza verificatasi negli esercizi precedenti (sezione I e II), anche per l'esercizio 2019 la quantificazione dell'extradeficit, nell'ambito del disavanzo complessivo accertato, doveva tenere conto dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio, pari a 142.296,65 euro, come evidenziato dagli atti di rendiconto e dagli ulteriori elementi emersi in sede istruttoria, nonché dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Pertanto, l'extradeficit al 31 dicembre 2018 (pari a 1.163.604,16 euro)

doveva risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2019, almeno in misura pari a tale avanzo tecnico (142.296,65 euro), con un valore non superiore al differenziale di tali grandezze (1.021.307,51 euro).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 e del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2019, pari a 791.625,81 euro ed inferiore al differenziale "teorico" di cui al precedente capoverso, risulta interamente ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario.

Come per le annualità precedenti, quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (negativa) viene di fatto alimentata da risorse vincolate, anche per legge, al finanziamento di specifici interventi ovvero al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura, nonché da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

L'accertamento, per l'esercizio 2019, di un risultato negativo di amministrazione, ancorché esclusivamente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e finanziabile in un arco temporale di lunga durata, costituisce un fattore di tensione, poiché impone all'ente di reperire le risorse per provvedere alla sua copertura, pur assicurando al contempo i servizi attesi dalla collettività.

La Sezione, constatata la distorta rappresentazione dei dati di consuntivo e degli equilibri interni di bilancio, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà condurre alla corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio considerato, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto, e dovrà anche provvedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi debbano prodursi, anche in relazione al mancato finanziamento del disavanzo effettivo e all'eventuale copertura di spese dell'esercizio con quote di avanzo non correttamente determinate.

Per quanto riguarda il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio 2019, riferibile interamente alle operazioni di riaccertamento straordinario, l'ente dovrà proseguire ad assicurarne l'effettiva copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

L'esame del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, e l'istruttoria condotta sui rendiconti approvati hanno evidenziato, infine, oltre alle problematiche specifiche appena rappresentate, una criticità più generale, connessa alla ricostruzione del fondo pluriennale vincolato, che non ha consentito di verificarne la corretta quantificazione e le ricadute sul risultato di amministrazione, nonché la corretta rappresentazione nel prospetto approvato in sede di rendiconto.

Ci si riferisce alla rappresentazione dell'evoluzione del fondo richiesta in ordine alle componenti dello stesso suddivise per anno di provenienza. In sede istruttoria è stato infatti richiesto di indicare, per ciascuno degli esercizi oggetto di analisi, in termini di competenza, l'ammontare degli impegni finanziati da FPV ancora da imputare all'inizio dell'anno, la quota di impegni effettivamente imputati nell'esercizio, le economie di impegni che, conseguentemente, comportano una riduzione del fondo stesso e l'ammontare di impegni rinviati all'annualità successiva.

Nella rappresentazione fornita nel corso degli approfondimenti istruttori, i dati rappresentati dall'ente non hanno consentito la puntuale ricostruzione dell'evoluzione che il FPV ha avuto nel corso dei diversi esercizi, e neppure la corretta determinazione dello stesso al termine di ciascuno degli esercizi in esame. Elementi, questi, che costituiscono il presupposto per garantire il finanziamento degli impegni già assunti e imputati alle successive gestioni senza esporre l'ente al rischio di tensioni in ordine alla tenuta complessiva degli equilibri.

In particolare, la rappresentazione dell'evoluzione del FPV fornita dall'ente mediante gli appositi prospetti inviati con la nota integrativa del 10 giugno 2023 (prot. Sezione n. 4860, acquisito in pari data) contiene dati tra loro incongruenti. Ci si riferisce, in particolare, ai dati relativi al fondo finale nella sua suddivisione in base agli esercizi di provenienza dei relativi impegni (indicati nella colonna "*Variazioni di esigibilità con rinvio al.... e successivi*") dei citati prospetti) che non corrispondono ai dati riportati nella suddivisione del fondo iniziale dell'esercizio successivo (indicati nella colonna "*Di cui ancora da imputare al 1.1...*").

Oltre a questo, i dati forniti nei sopracitati prospetti non risultano coerenti rispetto ai dati approvati nel rendiconto in relazione alla suddivisione del fondo finale di ciascun esercizio tra parte corrente e parte capitale. Considerando, infatti, gli importi indicati dall'ente nelle parti dei prospetti relative agli impegni "*Di cui ancora da imputare al 1.1...*", agli "*Impegni effettivamente imputati*" in ciascun esercizio ed alle "*Economie*" verificatesi su detti impegni, si perviene ad una quantificazione del FPV finale che, nella suddivisione tra parte corrente e parte capitale, non risulta coerente con il fondo costituito nel

rendiconto degli esercizi in esame (con una componente di parte corrente del FPV finale 2017 e 2018 maggiore rispettivamente di 12.252,23 euro e di 12.449,30 euro rispetto al dato di rendiconto, con corrispondente rappresentazione di una parte capitale inferiore per i medesimi importi).

Al termine dell'istruttoria, considerata l'impossibilità di valutare la correttezza del fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2019 con gli elementi forniti, è stata richiesta all'ente una valutazione complessiva degli impegni già assunti al termine dell'esercizio 2019 che avranno una imputazione contabile negli esercizi successivi a quello di rendicontazione, al fine di verificare se gli stessi risultino coperti dal fondo pluriennale vincolato definito nel rendiconto 2019 unitamente alle entrate che, a loro volta, trovano imputazione negli esercizi di riferimento. L'ente ha risposto positivamente a tale verifica, attestando *"la corretta composizione del F.P.V. secondo i principi contabili"*.

A tale proposito, si sottolinea la rilevanza che il FPV assume nell'attuale sistema di contabilità, poiché lo stesso rappresenta, con riferimento alla quota accertata in ogni annualità, la parte di risorse affluite al bilancio d'esercizio con le quali l'amministrazione si impegna a realizzare interventi di spesa puntualmente definiti la cui scadenza, in termini di competenza potenziata, ricadrà sugli esercizi successivi. È di tutta evidenza che l'assenza di un sistema informativo tale da consentire un monitoraggio puntuale in ordine all'effettivo utilizzo del fondo, alle eventuali variazioni di esigibilità ovvero alle economie dello stesso, espone l'ente ad un'incertezza informativa che può comportare la non corretta determinazione del fondo stesso e, conseguentemente, una difficoltà nel finanziamento della spesa originariamente autorizzata.

Il monitoraggio che il principio contabile richiede non può essere inteso come un adempimento contabile di natura formale, poiché esso costituisce, al contrario, il necessario presupposto per l'accertamento del FPV nell'ambito del rendiconto di gestione e per la sua movimentazione nel corso dell'esercizio. Si richiede pertanto all'ente di porre particolare attenzione al corretto e puntuale monitoraggio dell'evoluzione del fondo stesso al fine di determinarne compiutamente la quantificazione, garantendo il corretto finanziamento degli impegni assunti e imputati alle successive gestioni. Occorre, inoltre, evitare che problematiche legate alle modalità di contabilizzazione possano riflettersi sulla corretta destinazione delle risorse al finanziamento degli interventi di spese già assunti, generando tensioni sulla tenuta complessiva degli equilibri.

Si ritiene pertanto necessario che l'ente provveda per il futuro a dare piena attuazione ad uno degli strumenti cardine dell'attuale impianto contabile.

CASSA VINCOLATA

Anche l'esame condotto sul rendiconto 2019 ha evidenziato, come rilevato sui precedenti esercizi, che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; ciò riguarda, in particolare, le entrate derivanti dai proventi da sanzioni al Codice della Strada.

Si rinvia a quanto evidenziato per il rendiconto 2017 (sez. I) per gli aspetti interpretativi e per le implicazioni conseguenti al mancato rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata, nonché per la necessaria adozione di interventi correttivi idonei a garantire una puntuale ed affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto.

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Come rilevato nelle sezioni I e II, la gestione di cassa, nel periodo 2015/2018, ha evidenziato l'impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine dell'esercizio, e l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità.

Il fenomeno relativo all'impiego di fondi aventi specifica destinazione non ricostituiti alla fine delle diverse annualità si è riproposto anche nell'esercizio 2019, mentre non è stata rilevata l'irregolarità connessa al reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio del triennio 2017/2019.

Nel corso della gestione 2019, infatti, l'ente ha rimborsato lo scoperto di tesoreria presente al termine dell'esercizio 2018, nonché la quota di anticipazione di tesoreria di cui ha usufruito nell'esercizio.

L'irregolarità rilevata sull'esercizio in esame conferma una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

L'accertamento della sopra menzionata irregolarità comporta la necessità di adottare i provvedimenti idonei a ripristinare la corretta gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà individuare le cause sottese alle rilevate difficoltà

di cassa e provvedere, con azioni mirate, al ripristino di uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la rilevazione delle seguenti irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, rilevando per ciascuno di essi le eventuali irregolarità connesse ai profili posti sotto osservazione.

L'esame congiunto di tre annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come emersa alla fine del periodo considerato, chiedendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2019.

Su tutti gli esercizi esaminati è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione (con particolare riferimento, in tutti gli esercizi esaminati, alle quote vincolate, per vincoli derivanti da legge e principi contabili e dalla contrazione di mutui ed alla parte destinata agli investimenti, nonché, negli esercizi 2018 e 2019, alle quote accantonate al FCDE) e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione, al termine di tali esercizi, maggiore di quello accertato dall'ente (pari a 1.529.529,79 euro anziché a 1.529.437,85 euro nel 2017, pari a 1.327.836,72 euro anziché a 1.304.742,22 euro nel 2018 e pari a 791.625,81 euro anziché a 614.345,30 euro nel 2019). Sugli esercizi 2017 e 2018 tale disavanzo è risultato, in parte, di natura gestionale (per 181.690,81 euro nell'esercizio 2017 e per 164.232,56 euro nell'esercizio 2018), e per la restante parte ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Il disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2019 è risultato invece interamente ascrivibile a "maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui".

Tale circostanza fa venir meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al finanziamento del disavanzo di natura gestionale presente al termine degli esercizi 2017 e 2018, richiedendo unicamente la prosecuzione del percorso di riduzione dell'extradeficit come definito con la delibera consiliare adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, al fine di garantire il completo ripiano dello stesso con i modi ed entro i termini programmati.

Su tutti gli esercizi esaminati sono state rilevate criticità in ordine alla definizione dei flussi di cassa vincolati e difficoltà nella gestione dei flussi di cassa.

In ultimo, sono stati rilevati profili di criticità per quanto riguarda la determinazione del fondo pluriennale vincolato.

P.Q.M.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà avere riguardo non solo alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione e del disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre anche in relazione al mancato finanziamento del disavanzo effettivo ed in conseguenza degli obblighi derivanti dalla copertura delle spese precedentemente finanziate con quote di avanzo non correttamente determinate.

In relazione alla presenza di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2019, pari a 791.625,81 euro ed interamente ascrivibile a disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, l'ente dovrà proseguire a dare concreta attuazione al piano di finanziamento, come definito nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi, al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa.

In relazione alle rilevate difficoltà nella gestione dei flussi di cassa del triennio esaminato, l'ente dovrà adottare provvedimenti idonei a ripristinare uno stabile equilibrio nella gestione dei flussi finanziari, anche al fine di evitare il ripetersi, in futuro, delle irregolarità emerse sugli esercizi in esame.

L'ente dovrà inoltre predisporre le necessarie modifiche procedurali e contabili al fine di pervenire ad una corretta e affidabile rilevazione del fondo

pluriennale vincolato nel rendiconto di gestione, e garantire il reperimento delle informazioni utili per la verifica della corretta evoluzione e determinazione del fondo stesso

Considerato che, per gli aspetti posti sotto osservazione, l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato agli equilibri di bilancio, se si eccettua il disavanzo da extra-deficit, per il quale esiste già un'idonea previsione di copertura. I provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente, ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. L'eventuale mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2023.

Il Relatore
Fabio Alpini
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 agosto 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)